



SENTENZA. n. 503/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Ciaramella	Presidente
Massimo Balestieri	Consigliere
Francesco Maffei	Consigliere - relatore

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **80623** del Registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti di:

- **XX** (-----), nato a -- il --.---.----, residente in ----- (--) - -----, snc - rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Massimo Pistilli (massimmopistilli@pec.ordineavvocativiterbo.it) e dall'Avv. Sara Corba (saracorba@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Viterbo, alla Via Belluno n. 69.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza dell'8 luglio 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Alessandra Giannotti, il relatore Cons. Francesco Maffei, il Vice Proc. Gen. Andrea Baldanza, in rappresentanza della Procura regionale attrice, e l'Avv. Sara Corba, per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 07.02.2025, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il Sig. **XX** per sentirlo condannare al pagamento, a favore degli istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) di Roma, del danno complessivo di € 5.424,96, a titolo di danno patrimoniale da assenteismo e di danno da disservizio a seguito delle false attestazioni della propria presenza in servizio presso la struttura sanitaria in argomento.

Il giudizio costituisce uno stralcio della vertenza aperta a seguito degli articoli di stampa sui c.d.

"Furbetti del cartellino dell'IFO di Roma" sul sistema di false timbrature e artificiose presenze in servizio che ha coinvolto 89 dipendenti dell'IFO.

Per quanto riguarda, in particolare, la posizione dell'odierno convenuto, infermiere professionale del reparto di radiologia dell'IFO, gli sono stati contestati 16 episodi in cui questi avrebbe

falsamente attestato la propria presenza al lavoro, cedendo il proprio badge ad altri dipendenti dell'Istituto per la timbratura in entrata o in uscita (in un caso anche in entrata e in uscita), e 13 episodi dove lo stesso avrebbe timbrato il badge di altri cinque colleghi.

Per i medesimi fatti è pendente un procedimento penale, attualmente in fase dibattimentale, ed è stato instaurato un procedimento disciplinare, attualmente sospeso nei confronti del convenuto.

Al **XX** viene contestato un danno patrimoniale complessivo pari a € 5.424,96 costituito dal danno da assenteismo e dal danno da disservizio.

Il danno patrimoniale da assenteismo, previsto dall'art. 55 *quinquies* del D. lgs. n. 165/2001 - che corrisponde al compenso corrisposto al convenuto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali è stata accertata la falsa attestazione della sua presenza in servizio - è stato quantificato dall'Amministrazione di appartenenza in complessivi € 2.209,22, pari all'importo delle somme erogate per le prestazioni non rese nelle giornate nelle quali il convenuto si sarebbe arbitrariamente allontanato dal posto di lavoro.

Il danno da disservizio è stato, invece, quantificato

nell'importo complessivo di € 1.366,94, corrispondente a quota parte del costo aggiuntivo sostenuto dall'Amministrazione danneggiata per far fronte alle conseguenze dell'illecito comportamento del convenuto e per il ripristino della legalità, in considerazione dell'impegno lavorativo ulteriore che avrebbe coinvolto alcune unità di personale dell'IFO per sopperire all'assenza del convenuto, oltre che alle spese relative all'incarico di consulenza legale e di costituzione dell'Istituto nel giudizio penale. Sussistendo le condizioni per l'attivazione del procedimento monitorio ai sensi dell'art. 131 c.g.c., con decreto del 14.02.2025 del Presidente di questa Sezione, è stata determinata in € 3.000,00 la somma da pagare all'Erario, trattandosi di addebito di importo non superiore ad € 10.000,00.

Con memoria depositata il 17.06.2025, il convenuto si è costituito in giudizio, non accettando, entro il termine stabilito, la definizione del giudizio monitorio.

In via preliminare, la Difesa ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 106 c.g.c. per la pregiudizialità del procedimento penale e tenuto conto che, per il medesimo motivo, anche il procedimento disciplinare è stato sospeso in assenza,

tra l'altro, di *"elementi sufficienti a motivare l'irrogazione di una sanzione disciplinare"*.

La Difesa ha poi eccepito la prescrizione dell'azione erariale essendo la condotta illecita foriera di danno erariale conosciuta dall'Istituto già dal 2018, laddove il fascicolo istruttorio è stato aperto solo nel maggio 2022, evidenziando il mancato rispetto dell'obbligo di denuncia di cui all'art. 52 c.g.c., da parte delle competenti strutture dirigenziali dell'Istituto.

Nel merito, la Difesa ha sostenuto l'infondatezza della pretesa attorea, rilevando il mancato rispetto, da parte dell'Organo requirente, dell'onere probatorio basandosi l'azione erariale esclusivamente su elementi indiziari, acquisiti nel corso delle indagini preliminari del parallelo processo penale.

Ad avviso della Difesa, infatti, non vi sarebbe alcuna prova concreta che attesterebbe l'allontanamento del convenuto dal luogo di lavoro ma, al contrario, vi sarebbero specifici documenti, non adeguatamente valutati dall'organo inquirente, che ne dimostrerebbero la presenza in servizio.

A questo proposito, vengono depositate le copie dei c.d. "registri di reparto" dell'UOC Radiologia, dove

prestava servizio il **XX**, contenenti per ogni giornata lavorativa, la cui assenza è contestata in questa sede, prova della presenza e degli esami svolti dallo stesso che, tra l'altro, svolgeva anche il ruolo di referente per il coordinamento e l'elaborazione dei turni del reparto; a supporto di queste argomentazioni, viene chiesta prova testimoniale.

La Difesa, inoltre, eccepisce la genericità delle voci di danno e i criteri di quantificazione del danno da disservizio e l'assenza dell'elemento soggettivo, concludendo per il rigetto della domanda; in subordine, viene chiesta la riduzione dell'addebito del danno da disservizio.

Con nota depositata in data 23.06.2025 parte attrice, in vista della requisitoria orale da tenersi nel corso dell'odierna udienza, ha contestato *in toto* le eccezioni sollevate dalla Difesa del convenuto.

In particolare, l'Organo requirente rappresenta che la documentazione depositata agli atti dalla Difesa del convenuto sarebbe stata già valutata dall'IFO come inidonea a comprovarne la sua presenza in servizio; ribadisce l'autonomia del procedimento disciplinare da quello penale e contabile, concludendo per l'accoglimento della pretesa attorea.

All'udienza odierna, l'Avv. Corba insiste sulla valenza probatoria dei registri di reparto depositati ai fini della dimostrazione della presenza in servizio del convenuto nelle giornate lavorative contestate.

Su richiesta del Presidente del Collegio, la Difesa del convenuto precisa che i registri in questione hanno un carattere meramente interno, richiama tuttavia anche i referti degli esami che sarebbero stati eseguiti dal **XX** nelle giornate contestate.

La Difesa si riporta, infine, alle conclusioni rassegnate nella memoria depositata e ribadisce la richiesta di assunzione di prova testimoniale.

Il P.M. contesta la valenza probatoria della documentazione depositata ribadendone l'inidoneità a comprovare la continuità della presenza del convenuto presso la struttura sanitaria in quanto sostiene che l'unico mezzo idoneo a documentare la presenza in servizio del **XX** sia il sistema delle timbrature; insiste, pertanto, per l'accoglimento della domanda attrice.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DI DIRITTO

1. La vicenda in esame concerne un danno erariale,

causato dal convenuto alla struttura sanitaria pubblica IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - amministrazione pubblica di appartenenza, con condotta dolosa o gravemente colposa, consistente in plurime attestazioni non veritiere della propria presenza al lavoro, mediante timbrature effettuate da terzi con il badge a lui intestato.

Il danno è stato distinto in due poste: la prima voce di danno diretto è correlata alla percezione indebita degli emolumenti retributivi non dovuti per le giornate di lavoro falsamente attestate, secondo il disposto di cui all'art. 55 *quinquies* del D. lgs. 165/2001.

La seconda posta di danno è relativa al danno da disservizio e fa riferimento alle spese sostenute dall'Amministrazione di appartenenza, causate dall'arbitraria assenza dal servizio del convenuto, relative all'organizzazione dei servizi sanitari ed amministrativi dell'Istituto e alle spese legali conseguenti all'intera vicenda.

2. In primo luogo, va esaminata la richiesta di sospensione formulata dalla Difesa del convenuto.

Essa non è accolta, in virtù del principio di autonomia tra il giudizio penale e quello contabile non essendo configurabile, nel caso di specie, un

rapporto di pregiudizialità in senso tecnico e stante l'autonomia di questo Giudice di accertare e valutare le condotte oggetto del presente giudizio che, tra l'altro, si ritengono validamente documentate.

Nell'odierna fattispecie, infatti, non sussiste alcuna pregiudiziale, in quanto per la contestazione del danno da assenteismo e da disservizio, in una fattispecie di improprio utilizzo del badge per attestare la propria presenza in servizio, il Collegio ritiene sufficiente il compendio probatorio depositato in atti attestante i fatti contestati.

3. Passando al merito, in via preliminare, va esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria per decorso del termine quinquennale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 che, come noto, recita: *"il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta"*.

L'eccezione di prescrizione non è fondata: pur se l'Amministrazione di appartenenza ha proceduto a presentare la denuncia in data 12.06.2018, in essa venivano segnalate alcune anomalie nelle timbrature in entrata ed in uscita di un altro dipendente e non

del convenuto (al quale vengono contestati episodi compresi nel periodo gennaio - maggio 2019).

Va, infatti, rilevato che, solo dopo una complessa attività investigativa, è stato possibile ipotizzare l'esistenza di un ramificato e diffuso sistema di illegalità esistente tra i dipendenti degli IFO, finalizzato alla falsa attestazione della presenza dei medesimi sul luogo di lavoro, e di conseguenza le indagini si sono estese a carico di molti altri dipendenti (tra i quali, il Sig. **XX**).

Inoltre, nella fattispecie odierna di timbratura al posto di altro dipendente per attestarne falsamente la presenza in servizio, appare inequivocabile la sussistenza di un doloso occultamento e che solo il reale disvelamento dei fatti, a chiusura delle indagini penali, ha permesso la "scoperta" dell'intera vicenda nei suoi elementi essenziali.

Sul punto si osserva che, in caso di doloso occultamento di vicende che hanno rilevanza penale, la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. Toscana, sent. n. 330/19; Sez. Lombardia, sent. n.301/2019; Sez. Piemonte sent. n. 228/22) considera come termine a quo della prescrizione il momento di emissione del decreto di citazione diretta a giudizio che, nel caso di specie, è del 26.02.2024, emesso

nell'ambito del procedimento penale n. 36993/2018 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma; termine interrotto dalla notifica dell'invito a dedurre avvenuta nel settembre 2024.

4. Nel merito, la domanda è parzialmente accolta.

4.1. Con riguardo alla fattispecie di danno da assenteismo, va osservato che è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio, essendo incontestato che il convenuto all'epoca dei fatti fosse un dipendente degli IFO; sussiste, inoltre, la condotta antigiuridica consistente nell'aver fraudolentemente attestato la propria presenza in servizio cedendo ad altri il proprio badge (16 episodi in cui questi avrebbe falsamente attestato la propria presenza al lavoro con la timbratura in entrata o in uscita - in un caso anche in entrata e in uscita).

Sul punto occorre richiamare l'art. 55- *quater*, comma 1-*bis*, ai sensi del quale *"costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro"*

dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta".

L'art. 55-quinquies, ai commi 1 e 2, D. lgs. n. 165/2001, stabilisce, poi, che: "fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto" (comma 1). "Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater" (comma 2).

Infatti, in base all'art. 55 - quater, comma 1-bis,

"costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta".

Pertanto, nella fattispecie in esame, in base alla documentazione prodotta dalla Procura, il Collegio ritiene che l'assunto accusatorio possa ritenersi pienamente provato, in particolare, dalle immagini estrapolate dai sistemi di video sorveglianza installati nell'ambito delle indagini penali.

Deve evidenziarsi, inoltre, che tra le *"altre modalità fraudolente"* che integrano il delitto di falsa attestazione della presenza in servizio di dipendenti di una pubblica amministrazione previsto dall'art. 55- *quinquies*, D.lgs. n. 165/2001, può certamente essere compresa l'abusiva timbratura del proprio o dell'altrui badge, ovvero la consegna del proprio badge a colleghi per risultare falsamente in servizio o l'utilizzo del tesserino di altri dipendenti per attestarne la presenza in ufficio.

Alla stregua di queste argomentazioni, nessuna rilevanza scriminante, infatti, può essere riconosciuta alla documentazione depositata dalla Difesa del convenuto ("registri di reparto) in quanto già l'irregolare utilizzo dei sistemi di rilevazione delle presenze e la mera possibilità del falso o dell'inganno integrano, di per sé, la fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio di dipendenti di una pubblica amministrazione, a prescindere dalla verifica in concreto della presenza in ufficio. Peraltro, *"prestandosi alla timbratura per conto di terzi, il dipendente elude volontariamente il sistema di controllo della presenza in servizio del collega in favore del quale attesta la presenza, e pur non essendo in grado di accertare se il collega stesse lavorando in quel momento, accetta il rischio di attestare la falsa presenza in servizio del collega e, di conseguenza, di arrecare un danno all'ente pubblico"* (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 21251/2022).

4.2. In merito alla quantificazione di tale posta di danno, l'Amministrazione di appartenenza originariamente l'ha determinato in complessivi € 2.209,22, pari all'importo delle somme erogate per le prestazioni non rese nelle giornate nelle quali il

convenuto si è arbitrariamente allontanato dal posto di lavoro.

Successivamente, la stessa Amministrazione, con nota prot. n. 0001223 del 24.01.2025, a seguito di ulteriori accertamenti eseguiti, ha ritenuto di stornare, dall'importo originariamente contestato, la somma di € 180,21, riferita alla giornata del 20.03.2019.

Pertanto, l'importo del danno da assenteismo va rideterminato in € 2.029,01 (€ 2.209,22 - € 180,21).

4.3. Con riferimento al danno da disservizio, corrispondente al costo aggiuntivo sostenuto dall'Amministrazione danneggiata per il ripristino della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, è stato quantificato nell'importo complessivo di € 3.576,16 che comprende due distinte voci di danno: la prima, pari a € 1.366,94, corrisponde a quota parte del costo dell'impegno lavorativo ulteriore che ha coinvolto, a causa delle vicende contestate, alcune unità di personale dell'IFO e a quota parte delle spese relative all'incarico di consulenza legale e di costituzione nel giudizio penale sostenute dalla struttura di appartenenza.

Il residuo importo, pari a € 2.209,22, farebbe

riferimento al disservizio che l'assenza arbitraria dal lavoro del convenuto avrebbe causato all'Istituto; il suddetto importo è stato quantificato dalla Procura, in via equitativa, in misura pari al danno patrimoniale diretto da disservizio.

4.4. In adesione all'indirizzo pretorio, che esclude la risarcibilità del c.d. danno *in re ipsa*, nel caso odierno risulta adeguatamente comprovato un disservizio nell'organizzazione della P.A. per le spese alle quali l'amministrazione è andata incontro a causa delle condotte addebitate ma solamente con riferimento alla prima sottovoce (quota parte delle spese complessive).

Il Collegio ritiene, quindi, che la quantificazione vada correlata ad una più equa valutazione, in relazione anche alla valutazione solo in via ipotetica delle spese legali nel processo penale (indicate dagli IFO in presumibili € 30.000 complessivi).

Per questi motivi, il Collegio ritiene che l'importo di questa voce di danno possa essere equitativamente quantificato in € 1.000,00.

4.5. La seconda sottovoce di danno, invece, non può essere accolta, in quanto non è supportata da prova

di ulteriori servizi straordinari retribuiti a terzi per supplire alle assenze del convenuto.

5. Tutto ciò considerato, la domanda è parzialmente accolta e, per l'effetto, il sig. **XX** è condannato al pagamento, in favore degli IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - della somma complessiva di € 3.029,01 (€ 2.029,01 + € 1.000,00), comprensivo di rivalutazione ed interessi, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

6. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo, per lo stesso, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

PQM

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna il Sig. **XX**, come in epigrafe identificato, al pagamento in favore degli IFO -

Istituti Fisioterapici Ospitalieri - della somma di € € 3.029,01 (tremilaventinove/01), oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;

- condanna il convenuto altresì al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza, in applicazione dell'art. 31, comma 5, del Codice di giustizia contabile.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli

relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.

L'ESTENSORE

(Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

(Antonio Ciaramella)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 25 novembre 2025

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
(f.to digitalmente)

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 317,10 (Trecentodiciassette/10).

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente